

TI_GERICHTE 52.2002.391 vom 26. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.391

FR: TI_GERICHTE 52.2002.391 du 26 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.391 del 26 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

LALPT). La prima pubblicazione, effettuata dal presidente del legislativo immediatamente dopo la deliberazione, è volta a permettere l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazioni della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per giungere alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione del contenuto del PR innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di Giornico e, quando il PR era regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di Locarno e Ic; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di Airolo, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre A. Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5). 2.2. Nel caso concreto, il ricorrente è insorto al Consiglio di Stato in occasione della prima pubblicazione della deliberazione con cui l'assemblea comunale di _____ ha adottato la variante di PR in discussione. Le censure proposte nell'atto ricorsuale concernono però prevalentemente presunte violazioni della procedura prescritta dalla LALPT: il ricorrente si duole infatti della mancata informazione delle popolazione e dell'autorità cantonale ai sensi degli art. 32 e 33 LALPT e sostiene che le varianti adottate sarebbero contrarie a quanto indicato dal Tribunale della pianificazione del territorio nella sentenza 10 marzo 1994. Trattandosi di contestazioni relative al PR che concernono la LALPT, il ricorso per tali censure innanzi a questo tribunale si appalesa irricevibile per difetto di competenza (art. 2 PAmm). 3. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è invece data per quanto concerne le contestazioni sollevate in merito alla LOC. Entro questi limiti il ricorso è quindi ricevibile e può essere evaso sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm), le prove di cui è chiesta l'assunzione non essendo suscettibili, per i motivi che seguiranno, di procurare a questo tribunale ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. In particolare, secondo l'insorgente la deliberazione dell'assemblea comunale sarebbe stata influenzata dalle risposte evasive ed in parte inveritiere fornite dal municipio, come pure per il fatto che in sala non erano a disposizione

le NAPR. Dal verbale dell'assemblea comunale straordinaria, tenutasi l'11 marzo 2002, risulta che dopo aver letto il messaggio municipale la presidente ha messo in discussione e votazione separatamente gli oggetti dell'ordine del giorno: dapprima il piano del paesaggio, poi il piano delle zone, degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico, quello del traffico ed infine le singole norme delle NAPR. Il verbale riporta pure i diversi interventi effettuati dal ricorrente stesso come pure da un altro cittadino. In alcuni casi è stato verbalizzato unicamente che la domanda era stata evasa, in altri è pure stato annotato il contenuto delle risposte date. Al termine dell'assemblea la segretaria ha dato lettura del verbale, che è stato approvato all'unanimità, con 11 voti favorevoli, nessun astenuto o contrario. Anche il ricorrente l'ha pertanto approvato. Ha quindi condiviso l'accertamento che le domande poste erano state evase. Ora, se ciò non era il caso, avrebbe dovuto rilevarlo immediatamente. Rimanendo passivo, si è invece precluso il diritto di contestare in sede di ricorso la sufficienza e la fedeltà delle risposte ottenute. Sulla scorta delle prove in atti, si deve pertanto escludere che il voto assembleare sia stato in qualche modo influenzato da asserzioni incomplete o inveritiere del municipio. Uguale conclusione s'impone in merito all'ulteriore censura ricorsuale, secondo la quale nel corso dell'assemblea comunale non erano a disposizione dei cittadini le NAPR, ciò che avrebbe influenzato il voto dei cittadini. Tale documento era ottenibile presso la cancelleria comunale nei giorni precedenti l'assemblea, tant'è che il ricorrente stesso le ha potute visionare ed ha potuto riceverne una copia. Inoltre nel corso dell'assemblea ogni singolo articolo modificato della NAPR è stato letto ad alta voce e dunque portato a conoscenza degli aventi diritto di voto (cfr. verbale in atti). Se l'insorgente, che aveva già avuto modo di consultare la nuova normativa, avesse ritenuto che la mancanza di una copia delle stesse avesse in qualche modo influenzato il voto assembleare avrebbe dovuto chiedere che ciò fosse annotato a verbale.

4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso è respinto, per quanto ricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAm). L'insorgente rifonderà al comune di Carabietta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 33, 74, 208, 209 LOC; 38 LALPT; 2, 3, 4, 18, 28, 31, 43, 46 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune di _____ la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.